

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta - Presidente

Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 08/07/2019 del Tribunale di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Cerroni Claudio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Nardo Marilia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'8 luglio 2019 il Tribunale di Messina ha disposto l'ammissione di (OMISSIS), imputata per il reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 5, al procedimento con messa alla prova a norma dell'articolo 464-bis c.p.p., con contestuale sospensione del procedimento penale per anni due e con sospensione dei termini di prescrizione del reato per tutto il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. Avverso la predetta decisione e' stato proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione della norma di cui all'articolo 464-quater c.p.p., comma 4, ha osservato che l'integrazione del programma di trattamento, avente ad oggetto l'integrale pagamento di Euro 226.192,69 previsto nel prospetto della

s.p.a. (OMISSIS), era frutto dell'autonoma volonta' del Giudice che vi aveva provveduto senza sollecitare il previo consenso dell'imputata, in violazione della norma richiamata e limitativo della facolta' di riabilitazione prevista dal sistema tramite l'attivita' di intervento presso enti assistenziali.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla violazione della norma di cui all'articolo 168-bis c.p., comma 2, che postulava il risarcimento del danno "ove possibile", l'ordinanza impugnata non aveva tenuto conto dell'ammissione dell'imputata al patrocinio a spese dello Stato, cosi' omettendo di effettuare alcuna analisi o ponderazione della situazione economica dell'imputata. Laddove la mancata effettuazione integrale del pagamento non poteva avere carattere di per se' ostativo.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e' fondato.

4.1. In relazione al primo motivo di censura, questa Corte ha gia' affermato che, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, e' illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell'articolo 464-bis c.p.p., comma 2, in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell'imputato (Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006; cfr. altresì Sez. 5, n. 7429 del 27/09/2013, dep. 2014, G., Rv. 259993; cfr. anche Sez. 3, n. 16711 del 16/02/2018, Petraglia, Rv. 272556).

In ragione di cio', il tenore inequivoco della norma di cui all'articolo 464-quater c.p.p., comma 4, attribuisce da un lato al giudice la facolta' di integrare o modificare il programma di trattamento, ma dall'altro detta facolta' e' comunque subordinata al consenso dell'imputato, ossia del soggetto unico legittimato a formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (arg. articolo 464-bis c.p.p., comma 1).

4.2. Del pari, quanto al secondo profilo di impugnazione, l'ordinanza impugnata ha cosi' appunto inteso subordinare l'ammissione al procedimento di cui trattasi all'integrale pagamento del debito tributario.

In proposito, peraltro, in primo luogo l'articolo 168-bis c.p., comma 2, prevede che la messa alla prova comporti, ove possibile, il risarcimento del danno, in tal modo escludendo - come rilevato dallo stesso Procuratore generale - che ex se vi sia necessaria subordinazione della messa alla prova all'integrale risarcimento del danno. In secondo luogo la proposta integrazione del programma non risulta essere stata preceduta dalla richiesta di informazioni a norma dell'articolo 464-bis c.p.p., comma 5, le quali potrebbero astrattamente fornire elementi utili anche al rigetto della stessa istanza. Laddove, allo stato, si rinviene in proposito solamente l'ammissione dell'odierna ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

4.3. In definitiva, pertanto, il Giudice del merito sara' tenuto alla verifica dell'istanza, formulata a norma del cit., articolo 464-bis, comma 1, e alle determinazioni successive facendo applicazione dei principi appena richiamati.

5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, l'ordinanza impugnata va senz'altro annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina.